

CAMERA DEI DEPUTATI N. 993

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MANNA

Presentata il 14 dicembre 1983

**Equiparazione dei ciechi ventesimisti ai ciechi assoluti
ai fini del trattamento pensionistico**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Si ripresenta l'annoso problema della concessione della pensione ai ciechi civili con un residuo visivo fino a un ventesimo.

Come dovrebbe essere ormai arcinoto, in quanto su questo argomento ci si è intrattenuti decine di volte, l'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1978, n. 663, convertito, con modificazioni, in legge 29 gennaio 1980, n. 33, recita al quarto comma: « Con decorrenza 1° luglio 1980 i limiti di redditi di cui agli articoli 6, 8 e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, e successive modificazioni, sono elevati a lire 5.200.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF e rivalutabili annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari ».

L'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, richiamato da tale comma, recita a sua volta: « La pensione non reversibile e l'assegno a vita di cui al precedente articolo 5 spettano ai ciechi civili,

sempre che gli interessati non risultino possessori di redditi assoggettabili alla imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a lire 1.320.000 annue ».

L'articolo 5 del precitato decreto-legge recita: « La pensione, non reversibile, spettante ai ciechi civili di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382, è aumentata: ... ».

Ed infine l'articolo 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382, considera indiscutibilmente alla stessa stregua sia i ciechi assoluti che i ciechi con un residuo visivo fino a un ventesimo. Infatti, stabilisce: « La pensione non reversibile, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, è aumentata: da lire 18.000 a lire 32.000 mensili per i ciechi assoluti; da lire 14.000 a lire 18.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione ».

Il Ministero dell'interno, al contrario, con sua circolare, ha, fin dal luglio 1980, differenziate le due categorie dei ciechi agli effetti del limite di reddito, tanto che oggi i ciechi assoluti percepiscono la pensione quando non superano un reddito di lire 8.412.780 e i ciechi con un residuo visivo fino a un ventesimo percepiscono la pensione quando non superano un reddito superiore alle lire 4.044.605.

Come si può notare, l'illegittimità è palese. Lo stesso Ministero dell'interno si dichiarò disponibile ad una norma interpretativa che, pur essendo superflua, fu vista come l'unica possibilità per uscire in tempi brevi dalla iniqua situazione anzidetta.

Da allora, però, sono passati più di tre anni e ancora il Parlamento, nonostante tutte le dichiarazioni di disponibilità, non ha provveduto in merito. Dal canto suo, il Ministero dell'interno ha dichiarato di ritenere giusta questa rivendicazione, ma nello stesso tempo ha diramato fonogrammi a tutte le prefetture affinché provvedano alla revoca, o peggio, alla sospensione cautelativa delle pensioni a quei ciechi con un residuo visivo fino a un ventesimo che superino un limite di reddito di lire 4.044.605.

È dunque auspicabile una rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE
—**ARTICOLO UNICO.**

Con decorrenza 1° luglio 1980, il limite di reddito per il diritto alla pensione spettante ai ciechi che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, è pari a quello previsto per i ciechi civili assoluti, secondo il disposto dell'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1978, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

vigente al

22/02/2021



[Mostra Atto Originario](#)


[Mostra Atto Multivigente](#)

LEGGE 8 ottobre 1984, n. 660

Interpretazione autentica dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

(GU n.281 del 11-10-1984)

Articoli



Testo in vigore dal: **26-10-1984**

[attiva riferimenti normativi](#)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 14-septies, quarto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, deve intendersi nel senso che, a partire dal 1 luglio 1980, il limite di reddito per il diritto alla pensione spettante ai ciechi civili che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e' pari a quello previsto, dalla norma stessa, per i ciechi civili assoluti.

APPROFONDIMENTI

[aggiornamenti all'atto](#)

[atti aggiornati](#)

[atti correlati](#)

[note atto](#)

[lavori preparatori](#)

[relazioni](#)

[aggiornamenti al titolo](#)

[aggiornamenti alla struttura](#)

FUNZIONI

[atto completo](#)

[esporta](#)

[collegamento permanente](#)

[Indice dell'atto](#)